



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
Provincia di Sondrio

Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
e di esposizione pubblicitaria

Approvato con delibera CC n. 37 del 28.11.2021

Sommario

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento	4
PARTE II – NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.	4
Art. 2 - Presupposto del canone.....	4
Art. 3 – Soggetti passivi	4
Art. 4 - Soggetto attivo	5
Art. 5 – Tariffe.....	5
Art. 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone.....	5
Art. 7 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona	6
Art. 8 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell’occupazione o della esposizione pubblicitaria	6
Art. 9 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari.....	6
Art. 10 - Esenzioni.....	7
Art. 11 - Modalità di applicazione del canone	8
Art. 12 - Dichiarazione e versamento del canone	9
Art. 13 - Rimborsi	9
Art. 14 - Sanzioni, accertamento e riscossione coattiva.....	9
PARTE III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	10
Art. 15 – Passi carrabili e accessi a raso.....	10
Art. 16 – Occupazioni con impianti di distribuzione carburante.....	10
Art. 17– Occupazioni con serbatoi	10
Art. 18 – Occupazioni permanenti del territorio Comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità	10
Art. 19 – Altre tipologie di occupazione	11
1. Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	11
3. Attività di propaganda elettorale	11
4. Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio	12
5. Occupazione con elementi di arredo	12
6. Esposizione merci fuori negozio	12
7. Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....	12
8. Occupazioni per traslochi.....	12
PARTE IV - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	13
Art. 20 – Pubblicità effettuata su veicoli	13
Art. 21 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	13
Art. 22 – Altre forme di diffusione pubblicitaria	13
Art. 23 - Tipologie di impianti pubblicitari	13
PARTE V - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	15
Art. 24 - Concessioni.....	15
Art. 25 - Domanda di concessione	15
Art. 26 - Occupazioni d'urgenza.....	16
Art. 27 – Occupazioni occasionali	16
Art. 28 - Procedimento per il rilascio delle concessioni.....	16
Art. 29 – Rilascio della concessione	17
Art. 30 - Contenuto dell'atto di concessione.....	174
Art. 31 - Rappresentanti del richiedente. Trasferimenti delle concessioni.....	17
Art. 32 - Norme per l'esecuzione dei lavori	18
Art. 33 - Trasferimento dell'occupazione	18

Art. 34 - Cessazione anticipata della concessione.....	18
Art. 35 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni	18
Art. 36 - Decadenza delle concessioni	18
Art. 37 - Revoca delle concessioni	19
Art. 38 - Procedura per la revoca	19
Art. 39 - Effetti del provvedimento di revoca	19
PARTE VI - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI MEZZI PUBBLICITARI PARTICOLARI.....	19
Art. 40 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne d’ esercizio	19
Art. 41 - Tipologia degli impianti e caratteristiche	19
Art. 42 - Pubblicità fonica itinerante	23
Art. 43 - Volantini	23
Art. 44 - Pubblicità sugli edifici	23
Art. 45 - Pubblicità nei cantieri	23
Art. 46 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	23
PARTE VII - AUTORIZZAZIONI.....	23
Art. 47 – Autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda.....	23
Art. 48 - Rilascio dell’ autorizzazione.....	24
Art. 49 – Condizione per il rilascio dell’ autorizzazione.....	24
Art. 50 - Interventi di sostituzione e/o modifica	24
Art. 51 - Termini di validità delle autorizzazioni annuali	24
Art. 52 - Obblighi del titolare dell’ autorizzazione	24
Art. 53 - Decadenza e revoca dell’ autorizzazione.....	25
PARTE VIII - OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI ED ASPETTI SANZIONATORI	25
Art. 54 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	25
PARTE IX - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	26
Art. 55 - Gestione del servizio.....	26
Art. 58 - Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione	26
Art. 59 - Richiesta e modalità del servizio pubbliche affissioni.....	26
Art. 60 - Esenzioni.....	27
Art. 61 - Obblighi, divieti e disposizioni diverse	27
Art. 62 – Vigilanza e sanzioni	27
Art. 63 – Entrata in vigore.....	27
Art. 64 – Norme di rinvio.....	27
Allegato A).....	28
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.....	28

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'Art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di cui all'art. 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'Art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

PARTE II – NORME COMUNI ALLE OCCUPAZIONI ED ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 2 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Il canone si applica anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle predette aree, fatte salve diverse disposizioni normative in materia.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune

e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Albaredo per San Marco, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Art. 5 – Tariffe

1. La delibera di determinazione delle tariffe, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno o a carattere orario sono previste riduzioni;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. Ai fini del comma precedente, in ogni caso:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.
4. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento;
5. È fatta salva la possibilità per il Comune, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, di applicare la tariffa minima che viene definita dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.

Art. 6 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Albaredo per San Marco appartiene alla classe di comunicon popolazione fino a 10.000 abitanti.
2. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in zone, ai sensi del successivo art. 7;
 - b) graduazione in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore, ai sensi del successivo art. 8;
 - c) graduazione in relazione alla tipologia ed alla finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi del successivo art. 9;

Art. 7 – Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. In ragione del territorio comunale, ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso in zone in DUE zone sulla base di quanto indicato nell'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, fatta salva la facoltà di istituire la categoria speciale da definire con delibera della Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe, in zone di particolare interesse con un aumento del canone unico in misura massima del 150%.
2. Alle occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie effettuate nella ZONA 1 - CENTRO ABITATO), si applica la tariffa deliberata annualmente dalla Giunta comunale.
3. Esclusivamente per le occupazioni di suolo pubblico effettuate nella ZONA 2 – ZONE FUORI DAL CENTRO ABITATO - ZONE DI MONTAGNA) - si applica la tariffa del canone deliberato ridotta del 50%.

Art. 8 – Graduazione del canone in ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria

1. In ragione della superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 5:
 - a) per le esposizioni pubblicitarie con superficie fino a mq. 5,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è quella standard;
 - b) per le esposizioni pubblicitarie con superficie compresa tra mq 5,50 e mq. 8,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è aumentata del 50 per cento;
 - c) per le esposizioni pubblicitarie con superficie superiore a mq 8,50, la tariffa stabilita ai sensi degli articoli precedenti è aumentata del 100 per cento;
 - d) per le occupazioni con superfici eccedenti i mille metri quadrati, le tariffe sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 9 – Graduazione del canone in ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari

1. In ragione della tipologia e della finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, sono previste le maggiorazioni/riduzioni previste dal comma 2 del presente articolo nonché da quanto previsto dal presente Regolamento.
2. In via generale, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 5:
 - a) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq; del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. La tariffa è quella giornaliera ridotta dell'80 per cento;
 - b) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50 per cento;

- c) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- d) per le occupazioni del sottosuolo diverse da quelle specificatamente regolamentate dal presente regolamento la tariffa è ridotta ad un quarto;
- e) per le occupazioni degli spazi soprastanti il suolo pubblico la tariffa è ridotta ad un terzo;
- f) per le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici la tariffa è ridotta dell'80 per cento. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate a scopo benefico o con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione del canone;
- g) per le esposizioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata le tariffe sono aumentate del 100 per cento sulla tariffa standard.

Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal comune nell'ambito dei propri eventi;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili, e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 mq per le macchine con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 mt lineari;
 - fino a 4 mq per le macchine con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 mt e fino a

- 40 mt lineari;
- fino a 6 mq per le macchine con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 mt lineari;
 - m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti ai sensi del comma 821 lettera f) art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
- a) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
 - b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - c) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
 - d) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - e) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
 - f) il commercio itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - g) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore alle 6 ore;
 - h) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
 - i) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
 - j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
 - k) le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo.

Art. 11 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando che non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel

corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo rapportato ai dodicesimi.

Art. 12 - Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Non si dà luogo ai pagamenti complessivi dovuti per l'intero anno fino a 3,00 euro.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 500,00, è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 30 aprile, il 30 luglio, il 30 novembre.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
8. La Giunta comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone.

Art. 13 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.
3. Non si dà luogo a rimborsi complessivi dovuti per l'intero anno per importi fino a 3,00 euro.

Art. 14 - Sanzioni, accertamento e riscossione coattiva

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni.
6. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

PARTE III - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 15 – Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili e accessi a raso sono esenti dal pagamento del canone unico.

Art. 16 – Occupazioni con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Art. 17– Occupazioni con serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si applica la tariffa ridotta a un quarto fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. In caso di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura sopra stabilita viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Art. 18 – Occupazioni permanenti del territorio Comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti.
2. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone dovuto ammonta a 1,50 euro/mq per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
4. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio

a rete.

7. Ciascun anno i soggetti di cui al comma 1 effettuano una dichiarazione analitica in ordine al numero di utenze attive, specificando quelle che fanno capo al dichiarante e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti. La dichiarazione è obbligatoria anche qualora l'ammontare del canone fosse inferiore a quanto previsto dal precedente comma 3.
8. Fatte salve le sanzioni previste in via generale dal presente regolamento nonché quanto previsto dal precedente comma 3, in caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000).
9. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Art. 19 – Altre tipologie di occupazione

1. Occupazioni dello spettacolo viaggiante

- Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed in particolare, a scopo esemplificativo:

- a. giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b. balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c. teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d. circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e. auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f. spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo Art. 31;
- g. carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

2. Attività edile

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

3. Attività di propaganda elettorale

L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di

propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

4. Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

5. Occupazione con elementi di arredo

Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

6. Esposizione merci fuori negozio

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

7. Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

8. Occupazioni per traslochi

L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

PARTE IV - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 20 – Pubblicità effettuata su veicoli

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli in genere, di vetture di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto qualora il proprietario del veicolo abbia la residenza o la sede nel comune di Albaredo per San Marco.
3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. La tariffa da applicare è la tariffa annua deliberata dal comune.

Art. 21 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa standard.
2. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa standard.

Art. 22 – Altre forme di diffusione pubblicitaria

1. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con palloni frenati e simili, la tariffa giornaliera standard calcolata in base ai mq complessivi del mezzo pubblicitario.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati tramite la distribuzione a mano o su autovetture di materiale pubblicitario è vietata.
3. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati tramite la pubblicità sonora è vietata.

Art. 23 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta; può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'art. 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Publicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato.

Publicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Publicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso, sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

PARTE V - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 24 - Concessioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile del Comune e ad aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, fatte salve diverse disposizioni normative in materia, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune, anche se effettuate su tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile del suolo pubblico sottratto all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
4. Le concessioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei Regolamenti comunali di polizia, igiene e di edilizia.
5. Le concessioni sono accordate sempre senza nessun pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i richiedenti devono rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
6. Il richiedente deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c. custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'ufficio comunale competente;
 - d. curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e. evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f. eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g. versare alle scadenze previste il canone;
 - h. risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
 - i. disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'ufficio comunale competente o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al richiedente stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'ufficio comunale competente, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Art. 25 - Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o

soggetti a servitù di pubblico passaggio, ritualmente costituita, fatte salve diverse disposizioni normative in materia, anche se per legge o per Regolamento l'occupazione sia dichiarata esente dal canone, deve presentare domanda all'ufficio comunale competente. La domanda deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale e la partita iva del richiedente;
 - b) il motivo e l'oggetto della occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
 3. Nella domanda l'interessato deve dichiarare di conoscere esattamente e di assoggettarvisi senza alcuna riserva, le disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché le altre disposizioni che disciplinano la materia.

Art. 26 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone e cose, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà quindi rilasciato a sanatoria.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 3 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni

Art. 27 – Occupazioni occasionali

1. Sono considerate occasionali le seguenti occupazioni:
 - a. le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c. le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - e. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
 - f. le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nel punto per più di un'ora.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 28 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, ritualmente costituita e fatte salve diverse disposizioni normative, deve presentare domanda all'ufficio comunale competente.
2. La domanda deve contenere:
 - le generalità, il domicilio e il codice fiscale e la partita iva del richiedente;
 - il motivo e l'oggetto della occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
3. Quando occorra o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
4. Nella domanda l'interessato deve dichiarare di conoscere esattamente e di assoggettarvisi senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché le altre disposizioni che disciplinano la materia.
5. L'ufficio competente provvede a rendere noto l'avvio del procedimento.
6. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge 241/1990 e s.m.i.
7. In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento.

Art. 29 – Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a. Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b. Pagamento anticipato della prima rata o rata unica del canone;
 - c. Versamento del deposito cauzionale, ove richiesto;
 - d. Assenza di morosità pregresse in ordine al versamento del canone;
 - e. Assenza di debiti di natura tributaria e morosità nei confronti del comune di Albaredo per San Marco.
2. Tutte le concessioni rilasciate, indipendentemente dall'assoggettamento o meno al pagamento del canone, sono trasmesse all'Ufficio tributi o, in caso di servizio affidato in concessione, al Concessionario del servizio, al fine della verifica del corretto assolvimento del versamento dell'entrata di cui al presente regolamento.

Art. 30 - Contenuto dell'atto di concessione

1. L'atto di concessione contiene le prescrizioni essenziali cui è subordinata l'occupazione e il richiamo alle norme del presente regolamento, che devono intendersi in esso integralmente trascritte.
2. Il concessionario è tenuto a esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta degli Agenti comunali e della forza pubblica.
3. Le occupazioni effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a 9 anni, ovvero non superiore a 29 anni per i provvedimenti che afferiscono all'art. 27 comma 5 del D. Lgs. 285/1992 Codice della Strada (passi carrai, sottoservizi, ecc.) che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono considerate permanenti.
4. Prima della scadenza, il concessionario può chiedere il rinnovo seguendo l'iter procedimentale previsto dall'art. 29.

Art. 31 - Rappresentanti del richiedente. Trasferimenti delle concessioni

1. Le concessioni sono strettamente personali.

2. È ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante del richiedente, da dichiararsi anticipatamente all'ufficio comunale competente e agli Agenti/Concessionario incaricati della riscossione del canone, in modo che possano essere specificati nella concessione.
3. È vietata qualsiasi subconcessione.
4. È ammesso il trasferimento del bene da uno ad un altro richiedente, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'ufficio Comunale competente e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento dà luogo a nuovo atto di concessione, con il pagamento integrale di un nuovo canone, esclusa ogni restituzione o conteggio del canone già pagato, che resta a beneficio del Comune.

Art. 32 - Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri richiedenti, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul richiedente.

Art. 33 - Trasferimento dell'occupazione

1. Il concessionario che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero deve chiedere un'altra concessione, assoggettandosi al nuovo pagamento del canone.
2. Qualora il trasferimento sia ordinato dall'ufficio comunale competente per ragioni di pubblico interesse, si provvede al conteggio del canone pagato in anticipo al Comune in proporzione al tempo che ancora resta da trascorrere fino alla scadenza della concessione.

Art. 34 - Cessazione anticipata della concessione

1. Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non ha diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a compenso di sorta.

Art. 35 – Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

1. Tutte le concessioni si intendono accordate, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'ufficio comunale competente.

Art. 36 - Decadenza delle concessioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il richiedente incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge del bene dato in concessione dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'ufficio comunale competente;
 - c) in caso di mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive.
3. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli per la revoca.

Art. 37 - Revoca delle concessioni

1. Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'ufficio comunale competente ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo sono revocate, di norma, solo per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

Art. 38 - Procedura per la revoca

1. La revoca è disposta dall'ufficio competente con apposito atto di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato.
2. Nell'atto di revoca è assegnato al richiedente un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale gli stessi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
3. Il provvedimento di revoca è notificato al richiedente.

Art. 39 - Effetti del provvedimento di revoca

1. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del richiedente e per effetto di esso lo stesso richiedente è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

PARTE VI - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI MEZZI PUBBLICITARI PARTICOLARI

Art. 40 – Piano generale degli impianti pubblicitari e delle insegne d' esercizio

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.
2. Il Comune di Albaredo per San Marco non ha l'obbligo di predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari in quanto inferiore a 20.000 abitanti ai sensi dell'art. 1 comma 821 lettera c) della Legge n. 160/2019.

Art. 41 - Tipologia degli impianti e caratteristiche

1. Si prevede la sottoindicata tipologia e quantità degli impianti pubblicitari:
I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui

appartengono o la pubblicità in genere in:

a) **mezzi pubblicitari ordinari di esercizio**: si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di un'industria commercio, arte o professione, che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) **mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio**: si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, che contengono le indicazioni del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

c) **impianti per pubbliche affissioni**: si intendono tali quei manufatti finalizzati all'affissione di manifesti di qualsiasi natura, alla propaganda sia di prodotti che di attività in uso al servizio pubblico o alle ditte private, del formato 70x100 o multipli di esso.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a **bandiera** (orizzontale o verticale) sporgenti dal muro;
- **frontali** (orizzontali o verticali) contro muro;
- a **giorno** (su tetti pensiline, cancelli, paline).

2. I criteri di specificazione sono:

a) **colore**: il colore rosso non dovrà mai essere utilizzato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

b) **ubicazione e carattere dell'insegna e simili**: l'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessario la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del comune, venire rimosse.

c) **dimensione e posizione delle insegne e simili**: ove non specificato nel Regolamento Edilizio o in altri regolamenti comunali vigenti, le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

Per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale;

Gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenute a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale.

3. Classificazione della cartellonistica stradale:

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

a) Secondo la funzione:

- pubblicitari in genere,
- informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

b) Secondo la collocazione:

- a parete;
- su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- isolati, che possono essere mono o bifacciali.

4. Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili:

I cartelli, i posters, gli standardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono di norma, essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per

cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma devono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

In materia di esposizione di cartelli e simili, il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in relazione alla tipologia proposta e all'ubicazione indicata.

5. Norme di sicurezza per la viabilità:

Ferme restando i diritti e le competenze dell'ANAS sulla strada di propria competenza, lungo i bordi della stessa, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati al di fuori del centro abitato o comunque non in conformità del DPR 495/92.

Per le strade di immissione può trovare collocazione solo la segnaletica attinente alla viabilità e quella di indicazione relativa ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

7. Edifici monumentali e zone soggette a vincolo ambientale

Eventuali richieste di collocazione di impianti pubblicitari in prossimità o sugli edifici soggetti a vincolo monumentale sono soggette alle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio, nelle disposizioni del vigente PGT e in altre disposizioni che disciplinano le modifiche ai predetti edifici. Analogamente a quanto sopra si osservano le limitazioni imposte per le zone soggette a vincolo e controllo ambientale.

9) Autorizzazioni:

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi - o temporanei con occupazione di suolo pubblico -, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale da parte del Comune.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal Funzionario responsabile del pubblico servizio.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni e dei caseggiati;
- a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli impianti sportivi.
- b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché di dimensioni contenute;
- c) le iscrizioni e decorazioni sulle vetrine o porte di ingresso delle attività o esposizioni, purché in conformità del presente regolamento.
- d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

10. Documentazione:

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre che dei dati anagrafici, dal codice fiscale ed eventuale P.IVA per i soggetti titolari, e della seguente documentazione:

- a) progetto di insegna o cartello in scala adeguata a consentire di individuarne tutti gli elementi essenziali compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme in materia, debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice.
- b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati e del colore.

- c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.
- d) dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

11. Esame delle domande:

Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie è subordinato al parere dell'Ufficio Tecnico.

Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche al parere della commissione edilizia.

12. Termini per il rilascio della autorizzazione:

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame dell'ufficio competente in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui si invitino i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

13. Archiviazione delle istanze:

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

14. Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità:

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione e ubicazioni sono da considerarsi abusivi. Parimenti ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque in qualsiasi tempo e sede per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

15. Manutenzione degli impianti:

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizioni che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio ha facoltà di richiedere lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, di manutenzione in genere, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite da esigenze di decoro del paese.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate.

17. Impianti per il servizio delle pubbliche affissioni:

Chiunque intenda ottenere nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari per le affissioni dirette deve farne apposita domanda al Comune.

Art. 42 - Pubblicità fonica itinerante

1. È vietata in modo permanente la pubblicità sonora.
2. La pubblicità fonica itinerante è consentita unicamente per la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
3. La pubblicità fonica itinerante o su postazione fissa, inoltre, è consentita a candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, previa specifica autorizzazione.

Art. 43 - Volantini

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio e distribuzione a mano o su auto di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

Art. 44 - Pubblicità sugli edifici

1. L'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio, in ancoraggio agli edifici, è vietata su balaustre ed inferiate decorate, su fregi, cornici o qualunque elemento architettonico atto a caratterizzare l'immagine compositiva nel suo insieme.
2. Sui fronti architettonici di edifici sarà necessario il nulla osta della proprietà o del condominio.

Art. 45 - Pubblicità nei cantieri

1. Nei cantieri edili, comprese le recinzioni, è possibile installare mezzi pubblicitari per pubblicizzare il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari.
2. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge n. 1089 del 1939) l'eventuale pubblicità ammessa nei cantieri installati in occasione di lavori di recupero degli stessi è subordinata all'acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza.
3. In caso di ordinanze sindacali emesse ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, qualora il Comune intervenga in sostituzione del privato, inadempiente e moroso, anche con provvedimento dirigenziale emesso ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, eventuali introiti pubblicitari comunque denominati dovuti al Comune, saranno di esclusiva competenza dello stesso.

Art. 46 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. In aderenza alle recinzioni degli impianti sportivi possono essere collocati cartelli e messaggi pubblicitari purché rivolti verso l'interno della struttura e non visibili dalla pubblica via. Tali mezzi pubblicitari sono esenti dal pagamento del canone unico in quanto con capienza inferiore a 3000 posti a sedere

PARTE VII - AUTORIZZAZIONI

Art. 47 – Autorizzazioni e modalità di presentazione della domanda

1. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune o su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preceduta da una autorizzazione da parte del

Comune.

2. La domanda, sottoscritta dall'istante, da compilarsi da parte dell'interessato deve contenere l'indicazione delle generalità del richiedente, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale ed un recapito telefonico.
3. La domanda sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalla legge.
4. L'istanza deve essere presentata all'ufficio tributi.

Art. 48 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo comma 5, nel qual caso il termine di rilascio è di 120 giorni.
2. Per le domande riguardanti la installazione di impianti pubblicitari da realizzare su edifici ed aree ricadenti all'interno delle zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche, l'Ufficio competente rilascia l'autorizzazione, previo parere favorevole del Sovrintendente ai sensi del punto 2 dell'art. 153 del D. Lgs. 42/2004.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi.
4. Con il rilascio dell'autorizzazione per il mezzo pubblicitario collocato sul suolo pubblico viene contestualmente rilasciata concessione per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico.

Art. 49 – Condizione per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento anticipato della prima rata o rata unica del canone unico;
 - c) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto;
 - d) assenza di morosità pregresse in ordine al versamento del canone unico;
 - e) assenza di debiti di natura tributaria o morosità nei confronti del comune.
2. L'Ufficio procedente, prima del rilascio dell'autorizzazione, valuta, tra l'altro, l'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente.
3. In caso di positivo esito dell'istruttoria, prima del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio o il Concessionario della riscossione provvede alla quantificazione del canone in modo da consentire al richiedente il pagamento anticipato della prima rata o della rata unica del canone stesso.

Art. 50 - Interventi di sostituzione e/o modifica

1. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione di insegna d'esercizio o di impianto pubblicitario permanente, intenda variare il messaggio riportato sull'insegna d'esercizio o sull'impianto, deve darne comunicazione scritta allegando il bozzetto a colori del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 gg., decorsi i quali si intende comunque concessa.

Art. 51 - Termini di validità delle autorizzazioni annuali

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a carattere permanente (con tariffa annua), fatta eccezione per quelli previsti dall'art. 47, ha validità triennale dalla data di rilascio.

Art. 52 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di:
 - a) verificare il buon stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

- b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;
 - c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, di motivata richiesta da parte del Comune ed ancora di rimuovere l'impianto pubblicitario in caso di cessazione dell'attività pubblicizzata. Il titolare del mezzo pubblicitario dovrà procedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà indicato nell'ordine di rimozione compresi gli eventuali supporti o sostegni ed il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
2. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
 3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione per la posa di qualsiasi pubblicità temporanea, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi. Nel caso in cui la pubblicità temporanea non venga rimossa dall'interessato entro il termine prescritto e precisato nell'autorizzazione, il Comune o la ditta concessionaria procederà, se del caso, alla rimozione e sequestro della pubblicità abusiva, con i relativi costi a carico dell'utente.
 4. Il comune, ove lo ritenga opportuno, procederà nei termini di legge alla rimozione ed al sequestro cautelativo – con spese a carico dell'utente – del materiale pubblicitario a vario titolo abusivamente installato, dandone comunicazione all'interessato.
 5. L'autorizzazione potrà essere negata sia per cause di pubblico interesse – in particolare di natura estetica, panoramica e ambientale nonché di sicurezza stradale – sia per ricorrenti e documentate inadempienze e/o irregolarità commesse dal richiedente.

Art. 53 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive.
2. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:
 - a) la permanenza dell'impianto che contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) l'impianto pubblicitario che rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose;
 - c) l'impianto pubblicitario che sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
 - d) in caso di mancato utilizzo del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di tre mesi;
 - e) qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza.

PARTE VIII - OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI ED ASPETTI SANZIONATORI

Art. 54 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o

- autorizzazione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
 3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale Associata ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
 4. L'indennità di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50 per cento.

PARTE IX - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 55 - Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche ed anche per la diffusione di messaggi con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ovvero del Concessionario del Servizio ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 58 - Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni e loro ripartizione

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura massima di mq 400.
2. Pertanto, la superficie autorizzata o da autorizzare sarà complessivamente proporzionata come segue:
 - a) per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica fino a mq. 90.
 - b) per le pubbliche affissioni di natura commerciale fino a mq. 200.
 - c) per le affissioni dirette, da attribuire ai soggetti privati diversi dal concessionario del pubblico servizio, fino a mq. 110.
2. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni e affissioni dirette, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per esigenze pubbliche.

Art. 59 - Richiesta e modalità del servizio pubbliche affissioni

1. Il Comune di Albaredo per San Marco gestisce in forma diretta il servizio di pubbliche

affissioni. Le affissioni correlate a decessi sono effettuate dalle pompe funebri.

2. Il Comune si riserva di disciplinare puntualmente il servizio qualora lo stesso venga affidato in concessione, in sintonia con la proposta progettuale che sarà presentata dal concessionario.

Art. 60 - Esenzioni

1. Sono individuati sin d'ora i seguenti casi di esenzione dal pagamento di qualsiasi canone:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune;
 - b) i manifesti riguardanti eventi di particolare rilievo organizzati direttamente dal comune o da società partecipate dal comune;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali regolarmente autorizzati.
2. La contemporanea presenza sui manifesti esenti dal canone di sponsor o altre diciture o loghi a carattere commerciale e di qualsiasi misura fa decadere il diritto all'esenzione.

Art. 61 - Obblighi, divieti e disposizioni diverse.

1. I manifesti di annunci mortuari, partecipazione o ricorrenza non possono avere dimensioni superiori a cm 60 x cm 40.
2. Sono da considerarsi abusive le pubblicità realizzate con manifesti, di qualsiasi dimensione, affissi direttamente a muro o al di fuori degli spazi predestinati.

Art. 62 – Vigilanza e sanzioni

1. Gli addetti di Polizia Locale Associata in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercita il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

Art. 63 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Art. 64 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019, nonché dalle altre disposizioni generali vigenti in materia.

Allegato A)
(Art. 7 Regolamento)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

ZONA 1 - ELENCO DELLE VIE INSERITE NEL CENTRO ABITATO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE
VIA SAN MARCO
VIA DEL NERO
VIA BRASA
VIA CASE DI SOPRA
VIA DELLE OROBIE
PIAZZA SAN MARCO
ZONA 2 - ZONE FUORI DAL CENTRO ABITATO - ZONE DI MONTAGNA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DIFFUSIONI PUBBLICITARIE
LOCALITA' VIA DEI MONTI
LOCALITA' MADONNINA
LOCALITA' RISAROLA
LOCALITA' DOSSO LUNGO
LOCALITA' VIA D'ORTA
VIA PRIULA

Comune di Albaredo per San Marco